

DELIBERAZIONE 30 APRILE 2014
193/2014/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA CONDEL S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL
DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 30 aprile 2014

VISTI:

- la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni(di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: D.Lgs. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: D.Lgs. 387/03);
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge 244/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3 (di seguito d.lgs. 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: deliberazione ARG/elt 99/08 o TICA);
- la deliberazione 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 123/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- il verbale dell'audizione tenutasi in data 29 gennaio 2014, presso la Sede di Milano dell'Autorità.

FATTO

1. La società Condel S.r.l. (di seguito anche reclamante) ha presentato, con nota 29 ottobre 2013, un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito anche gestore), contestando alcune irregolarità nella gestione delle pratiche per la connessione alla rete di quattro impianti idroelettrici ubicati nei comuni di Loreglia e Valstrona, in provincia di Verbania;
2. con nota 2 agosto 2013, il reclamante ha richiesto al gestore:
 - a) la revisione dei corrispettivi esposti dal gestore nel preventivo di connessione alla rete in media tensione (MT) dell'impianto di produzione idroelettrico del reclamante sito in località Prelo (VB) nella misura complessiva di OMISSIS euro;
 - b) la restituzione di parte degli oneri previsti a suo carico da un contratto stipulato tra il reclamante ed il gestore avente ad oggetto l'esecuzione di alcune opere di scavo e posa di cavidotti effettuate dal medesimo gestore, nella misura di OMISSIS euro;
 - c) la restituzione di parte del canone demaniale versato anticipatamente dal reclamante per la concessione per gli attraversamenti idraulici, nonché del deposito cauzionale versato alla Regione Piemonte, per complessivi OMISSIS euro, di competenza del gestore, in quanto relativi al periodo successivo all'acquisizione da parte del gestore medesimo dell'impianto di rete;
3. con nota 26 settembre 2013, il gestore ha:
 - respinto la richiesta di revisione dei corrispettivi di cui alla lettera *a*) del precedente punto 2;
 - dichiarato, invece, la propria disponibilità a restituire al reclamante OMISSIS euro relativi all'esecuzione dei lavori di cui alla lettera *b*) del precedente punto 2;
 - dichiarato, altresì, la propria disponibilità a restituire la quota mensile del canone demaniale versato di cui alla lettera *c*) del precedente punto 2, previo perfezionamento della voltura del provvedimento di concessione;
4. il reclamante, ritenendo solo parzialmente soddisfacente la risposta del gestore, ha proposto – ai sensi della Disciplina approvata con la deliberazione 188/2012/E/com – reclamo all'Autorità (prot. 0035124/A del 4 novembre 2013), in particolare ribadendo la richiesta di revisione dei corrispettivi del preventivo di connessione dell'impianto di Prelo (lettera *a*) punto 2) e la richiesta di restituzione di parte degli oneri previsti in un contratto per l'esecuzione di alcune opere di scavo e posa di cavidotti effettuate dal gestore (lettera *b*) punto 2);
5. con nota 20 novembre 2013 (prot. Autorità 0036926/P), l'Autorità ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com, l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
6. con nota 16 dicembre 2013 (prot. Autorità 040766/A del 23 dicembre 2013), il gestore ha esposto le proprie argomentazioni; successivamente, con nota 20 dicembre 2013 (prot. Autorità 000180/A del 3 gennaio 2014), il reclamante ha replicato alla predetta memoria del gestore, il quale ha, a sua volta, controreplicato con nota 27 dicembre 2013 (prot. Autorità 001150/A del 15 gennaio 2014); infine, con nota 31 dicembre 2013 (prot. Autorità 000182/A del 3 gennaio 2014), il reclamante ha fornito alcune ulteriori precisazioni in risposta

- alle osservazioni del gestore che ha, quindi, ribadito la propria posizione con nota 9 gennaio 2013 (prot. Autorità 000982/A del 14 gennaio 2014);
7. con nota 10 gennaio 2014 (prot. Autorità 000649/P), l'Autorità ha richiesto al gestore ulteriori informazioni e, contestualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com, ha convocato in audizione, per il 29 gennaio 2014, il suddetto gestore; nel corso di tale audizione l'Autorità ha richiesto alcune informazioni aggiuntive rispetto a quelle già a sua disposizione;
 8. con nota 17 febbraio 2014 (prot. Autorità 005348/A del 21 febbraio 2014), il gestore ha quindi fornito le informazioni richieste nella soprarichiamata audizione;
 9. la competente direzione tecnica dell'Autorità ha espresso il previsto parere in ordine alle questioni oggetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

VALUTAZIONE GIURIDICA

A. *Quadro normativo e fattuale*

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le disposizioni del TICA ed, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1, lettera *jj*), che definisce “soluzione tecnica minima per la connessione” la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce.

11. Dalla documentazione prodotta nel corso dell'istruttoria risulta il seguente quadro fattuale:

i. Sulla richiesta di revisione dei corrispettivi del preventivo di connessione dell'impianto di Prelo (sub a) punto 2)

- tra il 12 luglio 2011 e il 2 agosto 2011 il reclamante ha presentato al gestore quattro richieste di connessione alla rete per altrettanti impianti idroelettrici in asta idraulica lungo la Valstrona (VB);
- all'atto di presentazione delle richieste di connessione, il reclamante aveva già progettato e ottenuto le autorizzazioni alla costruzione di un elettrodotto di circa 10 km che avrebbe collegato le proprie centrali idroelettriche alla rete elettrica esistente, nella fattispecie alla Cabina Primaria (CP) di Omegna;
- nelle richieste di preventivo di connessione, il reclamante ha, quindi, informato il gestore dell'esistenza del suddetto progetto di elettrodotto già autorizzato;
- tra il 4 ottobre 2011 e il 16 gennaio 2012 il gestore ha trasmesso al reclamante i preventivi per la connessione dei quattro impianti, così codificati:
 - impianto di Rio Crosa: preventivo n. T0306729;

- impianto di Strona Marmo: preventivo n. T0306759;
- impianto di Prelo: preventivo n. T0306298;
- impianto di Campello Monti: preventivo n. T0306212;
- nei preventivi per la connessione degli impianti Rio Crosa, Strona Marmo e Prelo il gestore prevedeva, come soluzione tecnica minima di connessione, la soluzione richiesta dal produttore, esponendo anche quella che sarebbe stata la soluzione tecnica minima (di seguito: STM) di connessione nel caso in cui il reclamante non avesse formulato la richiesta di ottenere la soluzione di connessione già autorizzata e in corso di realizzazione. In applicazione dell'articolo 7, comma 5, del TICA, in detti preventivi, i maggiori costi tra la connessione richiesta dal produttore e la STM esposta dal gestore erano posti interamente a carico del produttore;
- nella fattispecie, la principale differenza tra la soluzione richiesta dal reclamante e le STM previste dal gestore consisteva nell'utilizzo di un tratto di 8 km di linea aerea, anziché in cavo interrato. Tale differenza avrebbe comportato, complessivamente, un maggior onere per il reclamante di circa OMISSIS euro;
- il preventivo per la connessione dell'impianto di Campello Monti, che, diversamente dagli altri suddetti impianti, avrebbe dovuto collegarsi alla rete attraverso una linea di utenza, non conteneva, invece, una STM diversa da quella richiesta dal reclamante;
- a causa di difficoltà economiche manifestatesi ad inizio del 2012, il reclamante non è stato poi in grado di accettare i preventivi di connessione dei quattro impianti, che sono, dunque, decaduti;
- pertanto, in data 17 aprile 2012, il reclamante ha presentato una nuova richiesta di connessione alla rete per il solo impianto di Prelo, evidenziando, come nella precedente richiesta di connessione, relativa allo stesso impianto, la soluzione di connessione che prevedeva l'utilizzo del cavidotto già autorizzato e in corso di realizzazione;
- in data 26 luglio 2012, il gestore ha emesso il nuovo preventivo di connessione per l'impianto di Prelo (codice T0431893), inserendovi la soluzione di connessione richiesta dal reclamante e una STM diversa da quella contenuta nel precedente preventivo T0306298 relativo al medesimo impianto. In particolare, nel nuovo preventivo, le principali differenze, rispetto al precedente, sono le seguenti:
 - a) eliminazione, nella STM, di 1.400 metri di linea in cavo interrato (per un valore di OMISSIS euro);
 - b) previsione, all'interno della soluzione di connessione richiesta dal reclamante, di nuovi interventi sulla rete esistente (per un valore di OMISSIS euro compresi i collaudi) e di due nuovi scomparti MT in cabina di consegna (per un valore di OMISSIS euro).

Tali variazioni producevano un maggior esborso economico, a carico del reclamante, pari a OMISSIS euro rispetto alla precedente soluzione; i maggiori costi che il reclamante avrebbe dovuto sostenere rispetto alla STM passavano, infatti, da OMISSIS euro, nel primo preventivo, a OMISSIS, nel secondo preventivo;

- con la suddetta nota del 2 agosto 2013, il reclamante ha quindi richiesto le ragioni alla base di tali intervenute variazioni al gestore, il quale ha argomentato come di seguito:
 - a) quanto alla riduzione di 1.400 metri di linea dalla STM, che essa sarebbe dipesa dal “mutato assetto della rete alla data di elaborazione del preventivo” e che, quindi, “la nuova soluzione minima di connessione prevedeva la realizzazione dell’impianto di rete [...] attraverso l’utilizzo di una diversa linea elettrica esistente (la linea Quarne) e non prevedeva più, pertanto, la realizzazione di una nuova linea con un cavo interrato di 1.400 metri”;
 - b) quanto ai nuovi interventi sulla rete esistente, previsti solo per la soluzione di connessione richiesta dal reclamante e non anche per la STM, che essi sarebbero “da ascrivere ad una soluzione impiantistica di maggiore affidabilità ed orientata ad una maggiore qualità del servizio”.

ii. *Sulla richiesta di restituzione di parte degli oneri previsti in un contratto per l’esecuzione di alcune opere di scavo e posa di cavidotti effettuate dal gestore (sub b) punto 2)*

- Durante l’*iter* autorizzativo intrapreso dal reclamante in vista della costruzione dell’elettrodotto necessario a connettersi alla rete di distribuzione elettrica, il gestore aveva in progetto la realizzazione di un cavidotto interrato per il potenziamento della propria rete. Dal reclamo presentato al gestore in data 2 agosto 2013 emerge che, al fine di minimizzare il disagio al transito veicolare lungo la strada interessata ai lavori, la provincia del Verbano-Cusio-Ossola aveva autorizzato un unico intervento di manomissione della sede stradale per la posa di due tubazioni parallele, una per il reclamante e l’altra per il gestore, imponendo alle parti, secondo quanto sostenuto dal reclamante, di accordarsi per condividere i lavori di scavo. Con contratto stipulato il 22 novembre 2007, il gestore e il reclamante addivennero quindi ad un accordo in merito alla ripartizione delle spese di scavo e di posa di due tubazioni idonee a contenere gli elettrodotti; sulla base di detto accordo, il reclamante si impegnava a versare al gestore un contributo pari al 50% del costo totale sostenuto dal gestore per l’esecuzione dei lavori, stimato in OMISSIS euro; pertanto, la quota a carico del reclamante risultava pari a OMISSIS euro;
- con il summenzionato reclamo, il reclamante ha quindi presentato al gestore una richiesta di ricalcolo dell’onere complessivo dei lavori, ritenendo che il valore esposto dal gestore fosse eccessivo. Il reclamante stimava, infatti, quale onere adeguato da porre a proprio carico, sulla base di un calcolo effettuato applicando le regole tecniche definite dal gestore medesimo nelle proprie “Modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione del servizio di connessione alla rete”, un importo pari a OMISSIS euro; di conseguenza, il medesimo reclamante presentava al gestore una richiesta di conguaglio di OMISSIS euro, corrispondente alla metà della differenza tra il costo riportato nel contratto e il costo stimato dal reclamante stesso;

- con nota del 26 settembre 2013, il gestore ha respinto la suddetta richiesta, rendendosi tuttavia disponibile a restituire al reclamante OMISSIS euro, corrispondenti alla metà dei minori oneri sostenuti in esecuzione dei lavori di scavo e posa delle tubazioni per gli elettrodotti.

B. Argomentazioni di Condel S.r.l.

i. Sulla richiesta di revisione dei corrispettivi del preventivo di connessione dell'impianto di Prelo (sub a) punto 2)

12. Il reclamante ritiene che i differenti costi posti a suo carico nel primo e nel secondo preventivo di connessione della centrale Prelo non siano giustificati;
13. in particolare, il reclamante rileva che il tratto di 1.400 m di linea in cavo, stralciato dalla STM del gestore, e, quindi, acquisito gratuitamente dallo stesso¹, risultava, fin dal momento in cui è stato predisposto il primo preventivo, indispensabile ai fini della connessione e ciò per due essenziali motivi:
 - in primo luogo, perché consentiva l'allacciamento alla rete di distribuzione dell'impianto Rio Crosa; in relazione a quest'ultimo impianto si rileva, infatti, che, qualora l'impianto di Prelo fosse stato connesso secondo quanto risultava dalla STM, sarebbe stato allora necessario costruire, comunque, il suddetto collegamento aggiuntivo di 1.400 m fino alla cabina primaria di Omegna;
 - inoltre, in quanto, in occasione di un'interruzione sulla linea elettrica aerea del gestore, dovuta ad un evento atmosferico, il tratto di linea in cavo è stata utilizzato per alimentare la parte medio-alta della Valle Strona;
14. il reclamante sottolinea, altresì, come il tratto di linea in questione non sia stato realizzato per l'esercizio di un singolo impianto di produzione, poiché esso svolge una funzione strumentale anche rispetto all'esercizio della rete del gestore e, pertanto, ha richiesto che, per la realizzazione di tale tratto di linea, gli venga riconosciuto il corrispettivo previsto dall'articolo 16, comma 6, del TICA;
15. il reclamante contesta, inoltre, la necessità degli interventi operati dal gestore sulla rete esistente, affermando che tali interventi prescindono del tutto dalla realizzazione della STM, ragion per cui i relativi costi non potrebbero essergli addebitati.

ii. Sulla richiesta di restituzione di parte degli oneri previsti in un contratto per l'esecuzione di alcune opere di scavo e posa di cavidotti effettuate dal gestore (sub b) punto 2)

16. Il reclamante ritiene che gli oneri per l'esecuzione delle opere di scavo e di posa di cavidotti esposti dal gestore nel contratto del 22 novembre 2007 siano eccessivi ed ingiustificati;
17. in particolare, il reclamante afferma che tali oneri risultano superiori a quelli fissati dal gestore di rete nelle proprie regole tecniche di connessione e di non

¹ Si rileva che, ai sensi dell' articolo 7, comma 5, del TICA, ogni intervento di rete contenuto nella soluzione richiesta dal produttore e non presente nella soluzione tecnica minima del gestore viene acquisito gratuitamente da quest'ultimo. Ciò nel presupposto che tali interventi aggiuntivi richiesti dal produttore non siano strettamente necessari allo sviluppo della rete e pertanto non debbano essere remunerati dal gestore.

aver potuto verificare, al momento della stipula del predetto contratto, l'elenco dei lavori che corrispondevano al valore economico esposto dal gestore;

18. il reclamante afferma, inoltre:

- a) di non essersi potuto sottrarre alla stipula del contratto imposto dalla Provincia che aveva autorizzato un unico intervento di manomissione della sede stradale;
- b) di non aver potuto verificare, al momento della stipula del predetto accordo, l'elenco dei lavori che corrispondevano al valore economico esposto dal gestore;

19. pertanto, il reclamante, preso atto della disponibilità del gestore a restituire l'importo di OMISSIS euro, pretende di vedersi riconosciuto l'ulteriore corrispettivo di OMISSIS euro.

C. Argomentazioni di Enel Distribuzione S.p.A.

i. Sulla richiesta di revisione dei corrispettivi del preventivo di connessione dell'impianto di Prelo (sub a) punto 2)

20. Con le memorie depositate nel corso del procedimento, il gestore ha replicato alle affermazioni del reclamante; in particolare, in merito allo stralcio del tratto di linea in cavo interrato tra il primo e il secondo preventivo della centrale di Prelo, il gestore, nella memoria del 16 dicembre 2013, ha precisato che:

- a) la STM del nuovo preventivo per la connessione della centrale di Prelo (T0431893) prevedeva una derivazione in cavo aereo dalla linea elettrica Quarne e che tale modifica, rispetto al precedente preventivo, derivava da un "mutato assetto della rete", che aveva reso idonea la linea Quarne a ricevere le immissioni di energia elettrica;
- b) i due preventivi non erano comparabili perché si riferivano "a soluzioni tecniche minime elaborate in tempi diversi per tener conto dell'evoluzione dell'assetto di rete e pertanto con costi differenti";

21. successivamente, in risposta ad una specifica richiesta di informazioni da parte degli Uffici dell'Autorità, il gestore, con la suddetta nota del 27 gennaio 2014, ha chiarito che il "mutato assetto della rete" – che avrebbe comportato una diversa STM per la centrale di Prelo – era dovuto alla decadenza del preventivo di connessione della centrale di Campello Monti (T0306212), per la quale era stata ipotizzata una STM sulla linea Quarne; per il gestore, la centrale di Campello Monti, infatti, "era quella che aveva una localizzazione più prossima", rispetto alle altre centrali del reclamante, "alla linea Quarne così come risultante dallo sviluppo previsto di tale linea per effetto degli altri preventivi in corso nell'area";

22. in pratica, secondo la ricostruzione operata dal gestore, quando era stato emesso il primo preventivo di connessione della centrale di Prelo, era ancora in vigore il preventivo di connessione della centrale di Campello Monti che, avendo una STM sulla linea Quarne, saturava (virtualmente) tale linea; quando, invece, era stato emesso il secondo preventivo di connessione per la centrale di Prelo, il preventivo di Campello Monti era decaduto e, di conseguenza, la linea Quarne, non risultava più virtualmente satura e poteva, dunque, essere utilizzata per la STM di Prelo;

23. in merito ai costi aggiuntivi per gli interventi sulla rete esistente, il gestore ha dichiarato che tali interventi:
- a) “per errore di inserimento non erano stati indicati nel preventivo emesso il 4 gennaio 2012 per la connessione della centrale di Prelo”;
 - b) “risultavano necessari per garantire la richiusura elettrica sulle altre linee MT assicurando, in tal modo, una maggiore affidabilità del servizio elettrico”;
 - c) non erano “necessari, invece, per la soluzione in cavo aereo costituente la soluzione al minimo tecnico”;
24. in relazione al profilo sub c) di cui al precedente punto, a seguito di richiesta degli Uffici dell’Autorità, il gestore ha ulteriormente precisato (con nota del 11 febbraio 2014) che “la realizzazione prevalentemente in cavo interrato dell’impianto di rete che collega l’impianto di produzione di Prelo alla CP di Omegna, considerata anche la lunghezza di tale linea, costituisce una soluzione che non garantisce livelli adeguati di qualità e continuità del servizio (es. tempi lunghi di individuazione del guasto e conseguente riparazione, in caso di guasto al cavo, con rischio di disalimentazioni prolungate)”;
25. in definitiva, secondo il gestore, l’intervento di richiusura su altra linea giustificherebbe i maggiori costi, sia per gli interventi sulla rete esistente, che per la realizzazione di due scomparti MT aggiuntivi in cabina di consegna.
- ii. *Sulla richiesta di restituzione di parte degli oneri previsti in un contratto per l’esecuzione di alcune opere di scavo e posa di cavidotti effettuate dal gestore (sub b) punto 2)*
26. Nelle proprie memorie, il gestore ha inoltre argomentato l’infondatezza della richiesta di restituzione degli oneri derivanti dal più volte richiamato contratto per l’esecuzione di opere di scavo e posa di cavidotti; in particolare, il gestore afferma che il reclamante avrebbe potuto impugnare la prescrizione della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e, quindi, avrebbe sottoscritto il contratto in piena libertà; inoltre, secondo il gestore, nessun argomento a sostegno della tesi del reclamante potrebbe ricavarsi dall’operato raffronto con i costi medi definiti nelle regole tecniche, posto che tali costi medi vengono pubblicati dal gestore in attuazione di una previsione di carattere regolatorio (l’articolo 8, comma 3, lettera c), del TICA), mentre l’importo in contestazione è contenuto - ed è stato definito - in un contratto tra privati.

D. Valutazione delle argomentazioni di Condel S.r.l. e di Enel Distributore S.p.A.

- i. *Sulla richiesta di revisione dei corrispettivi del preventivo di connessione dell’impianto di Prelo (sub a) punto 2)*
27. In merito allo stralcio del tratto di linea di 1.400 metri in cavo interrato tra il primo e il secondo preventivo di connessione della centrale di Prelo, il gestore di rete afferma, a sostegno della propria posizione, che:

- a) le STM contenute nei due preventivi presentati al reclamante sono differenti perché, nel frattempo, era cambiato l'assetto della rete;
 - b) l'unica variazione rilevante, verificatasi nello spazio di tempo intercorso tra l'emissione dei due preventivi, consiste nella decadenza del preventivo di connessione della centrale di Campello Monti, che, avendo una STM sulla linea Quarne, la saturava virtualmente;
 - c) alla data di emissione del secondo preventivo per la centrale di Prelo, la decadenza del preventivo della centrale di Campello aveva "liberato" la linea Quarne che, quindi, è stata utilizzata per la nuova STM di Prelo.
28. Con riferimento alle riferite argomentazioni del gestore, si rileva, preliminarmente, che, al fine di dimostrare il "mutato assetto della rete" - che avrebbe condotto il gestore ad individuare una diversa STM tra il primo e il secondo preventivo di connessione della centrale di Prelo - è necessario fornire dimostrazione del fatto che per la connessione della centrale di Campello Monti era stata prevista una STM sulla linea Quarne;
29. in proposito, si rileva che l'affermazione del gestore secondo cui il preventivo della centrale di Campello Monti (T0306212) prevedeva una STM sulla linea Quarne non è comprovata da alcuna documentazione. Infatti, detto preventivo di connessione riporta un'unica soluzione tecnica di connessione che prevede la realizzazione di una nuova cabina di consegna collegata in antenna dalla cabina secondaria MT/BT "CLE RIOCROSA", senza menzionare, in alcun modo, la linea Quarne; tale linea, peraltro, non viene mai menzionata in nessuno dei preventivi di connessione emessi dal gestore;
30. inoltre, dallo studio dei tracciati delle linee elettriche interessate, è emerso che la linea Quarne esistente transita a circa 15 km di distanza dalla centrale di Campello Monti; il gestore avrebbe dunque ipotizzato una STM di connessione alla rete esistente tramite un lungo tratto di linea previsto solo in progetto e non ancora realizzato. Infatti, come risulta dalle planimetrie fornite dal gestore con la nota del 11 febbraio 2014, il tratto della linea Quarne tra Omegna e la centrale di Campello Monti è in fase di progetto;
31. pertanto, anche nel caso in cui il gestore avesse esposto nel preventivo della centrale di Campello Monti l'ipotetica soluzione di connessione al prolungamento della linea Quarne, nondimeno, tale soluzione avrebbe necessariamente incluso lo sviluppo di oltre 15 km di nuovo elettrodotto, e, pertanto, non sarebbe stata meno complessa rispetto alla soluzione di connessione effettivamente esposta in tale preventivo. In altri termini, tale ipotetica STM non avrebbe avuto le caratteristiche di soluzione tecnica minima definita dall'articolo 1, comma 1, lettera *jj*), del TICA;
32. per le ragioni sopra esposte, non è dunque in discussione che il preventivo di connessione della centrale di Campello Monti non contemplava – e, invero, non avrebbe potuto contemplare – una STM sulla linea elettrica Quarne;
33. di conseguenza, dall'istruttoria condotta, non emergono evidenze tali da dimostrare che, tra l'emissione del primo (T0306298) e del secondo (T0431893) preventivo di connessione per la centrale di Prelo, si sia effettivamente verificato alcun mutamento dell'assetto della rete, che giustifichi l'individuazione di una diversa STM, con riduzione del tracciato di 1.400 metri;

34. alla luce delle suesposte ragioni, si ritiene quindi accoglibile la richiesta del reclamante, di riconoscimento degli oneri sostenuti per la realizzazione di 1.400 metri di linea in cavo interrato, per un valore di OMISSIS euro;
 35. quanto all'inserimento, nel secondo preventivo di connessione per la centrale di Prelo, di nuovi interventi sulla rete esistente, dalle informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria emerge che il gestore non ha inserito tali interventi nel primo preventivo di connessione; e che il medesimo gestore non ha previsto gli stessi interventi nella STM del secondo preventivo, ritenendo che i minori tempi di individuazione di un guasto su una linea aerea, rispetto ad una linea interrata, non giustificassero la richiusura su un'altra linea MT;
 36. in via generale, la sopra descritta condotta del gestore pare riconducibile nell'ambito della discrezionalità sulle scelte tecniche che il gestore, nell'ottica della sicurezza del sistema, è chiamato ad effettuare per definire l'assetto di rete più adeguato a far fronte ai livelli di continuità del servizio prefissati. In particolare, pare condivisibile quanto sostenuto dal gestore in relazione al fatto che i tempi necessari per individuare un guasto sono più lunghi per una linea interrata, rispetto a quanto, invece, avviene normalmente con riguardo ad una linea aerea;
 37. in linea con i sopraesposti rilievi, si ritiene, pertanto, che non sussistano elementi sufficienti per accogliere l'istanza del reclamante nella parte in cui richiede il rimborso dei maggiori costi relativi agli interventi sulla rete esistente (per un valore di OMISSIS euro compresi i collaudi) e alla predisposizione di due nuovi scomparti MT in cabina di consegna (per un valore di OMISSIS euro).
- ii. *Sulla richiesta di restituzione di parte degli oneri previsti in un contratto per l'esecuzione di alcune opere di scavo e posa di cavidotti effettuate dal gestore (sub b) punto 2)*
38. Quanto, infine, alla richiesta del reclamante di restituzione di parte degli oneri previsti nel contratto per l'esecuzione di alcune opere di scavo e posa di cavidotti effettuate dal gestore, si ritiene che essa riguardi questioni relative, esclusivamente, all'interpretazione e applicazione di clausole contrattuali sottoscritte tra le parti e non rientranti nell'ambito della regolazione dell'Autorità; tali questioni, pertanto, non possono essere decise nell'ambito del presente procedimento

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo di Condel S.r.l. limitatamente alla richiesta di revisione del corrispettivo indicato da Enel Distribuzione S.p.A. nel preventivo di connessione alla rete dell'impianto di produzione sito in località Prelo (VB) corrispondente alla realizzazione di 1.400 m di linea in media tensione in cavo sotterraneo Al 185 mm² su strada asfaltata con riempimenti e ripristini;
2. di fissare il termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, entro il quale Enel Distribuzione S.p.A. deve provvedere all'erogazione a favore di Condel S.r.l. della somma di OMISSIS euro, corrispondenti al costo standard dell'intervento di cui al punto 1;

3. di rigettare le richieste di riconoscimento degli oneri esposti nel preventivo di connessione, relativi agli interventi sulla rete esistente (per un valore di OMISSIS euro compresi i collaudi) e alla predisposizione di due nuovi scomparti MT in cabina di consegna (per un valore di OMISSIS euro), nonché dell'ulteriore corrispettivo di OMISSIS euro relativo a parte degli oneri per l'esecuzione delle opere di scavo e di posa di cavidotti esposti dal gestore nel contratto del 22 novembre 2007;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

30 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni